



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 27 luglio 2020 alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Vista la richiesta del Direttore dell'XXXXXXXXX Ing. XXXXXX, del 16 luglio 2020, Prot. n. 3559/2020, con la quale chiede a questa Autorità Garante l'attivazione e/o utilizzazione di nuovi punti di sorveglianza, al fine di implementare il sistema di videosorveglianza territoriale volto a monitorare i flussi del traffico ed inoltre a migliorare la gestione del servizio di trasporto pubblico e funivia con riguardo altresì a situazioni critiche legate ai flussi turistici nelle aree strategiche di interesse di seguito specificate:

- Piazza delle Nazioni Unite, n. 3 telecamere per la viabilità interna al capolinea del servizio di trasporto pubblico;
- P.13 (Baldasserona) n. 1 telecamera in ingresso in via Bigelli- Borgo Maggiore.

Vista la Legge 21 dicembre 2018 n. 171;

Vista la documentazione in atti;

Considerato che l'art. 5, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che "Il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo"

L'AUTORITA' GARANTE

Nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall'art. 5, comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a video sorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi.

San Marino 27 luglio 2020

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Direttore dell'XXXXXX- Ing. XXXXXX.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm